



PROCEDURA RISTRETTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE IL SISTEMA S.T.A.R.T. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI PORZIONE DEL COMPLESSO DI SANTA APOLLONIA, VIA SAN GALLO, 25 FIRENZE (CIG 7753209677 - CUP C13I18000210002).

DISCIPLINARE DI GARA

1. INFORMAZIONI GENERALI

Il presente documento è relativo alla procedura ristretta svolta con modalità telematica mediante il Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.) per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di risanamento di porzione del Complesso di Santa Apollonia, Via San Gallo, 25/a Firenze.

L'appalto è disciplinato dal presente disciplinare, dal bando di gara, dagli elaborati tecnici approvati con provvedimento del Direttore n. 3 del 4 gennaio 2019 e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana - Start" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2016 e consultabili all'indirizzo internet: <http://start.toscana.it> nella sezione "Progetto" - "Norme tecniche". Tutta la documentazione di gara è disponibile all'indirizzo internet: <http://start.toscana.it>.

La gara è indetta ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in prosieguo anche "Codice") e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 3, lettera b) e 6 del Codice e in base ai criteri di selezione che saranno specificati nella lettera d'invito.

La procedura sarà strutturata in due fasi:

- **FASE A - PREQUALIFICA DEI CONCORRENTI:** l'organo deputato a tale compito, verifica il possesso e la regolarità dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo, previsti nel presente documento, degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e provvede, attraverso la procedura descritta al successivo paragrafo 9 "Procedura di qualificazione", ad individuare i soggetti da invitare alla fase di offerta;
- **FASE B - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:** i concorrenti individuati al termine della fase A sono invitati a presentare l'offerta tecnica ed economica corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella lettera di invito, secondo tempi, modalità e condizioni nella stessa espressamente indicati.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata attraverso il sistema START, entro le ore 13:00 del giorno 18 febbraio 2019.

L'Azienda Regionale per il DSU è stata designata quale Stazione Appaltante dell'intervento a cui si riferisce il presente appalto con Decreto Dirigenziale del Settore Patrimonio e Logistica della Giunta Regionale Toscana n. 14343 del 13 settembre 2018, recepito con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 70/18 del 5 ottobre 2018.

La procedura di gara è stata indetta con provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 3 del 4 gennaio 2019.

Il bando è stato inviato alla GUUE in data 10 gennaio 2019.

La copertura finanziaria dell'appalto è assicurata da risorse assegnate all'Azienda dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 131 del 19 febbraio 2018 e Delibera del Consiglio



Regionale n. 78 del 1 agosto 2018 e inserite nel Piano degli Investimenti 2018-2020 dell'Azienda appaltante.

L'appalto, nella fase A della procedura, è disciplinato dal bando di gara, dal presente Disciplinare di gara, dalla Relazione illustrativa predisposta dal RUP in data 27 novembre 2018 che contiene le prime indicazioni utili ai fini della progettazione dell'opera, dalla Scheda Tecnica di cui all'art. 147, comma 2 del Codice, approvata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato con nota prot. 20746 del 30/10/2018, dal Disciplinare tecnico-prestazionale, dal Prospetto di notula e dalle "Norme tecniche di funzionamento del sistema telematico acquisti della Toscana" consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

L'importo complessivo stimato dell'appalto è di **€ 293.386,86 (duecentonovantatremilatrecentottantase/86)** al netto di IVA, oneri fiscali e previdenziali, così suddiviso:

Progettazione	Importo
a.1 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	€ 34.199,59
a.2 Progettazione definitiva	€ 140.623,60
a.3 Progettazione esecutiva	€ 86.649,27
a.4 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 31.914,40
a.5 Spese e oneri accessori	€ 38.267,85
TOTALE	€ 293.386,86

Detto importo è stato calcolato in conformità all'art. 24, comma 8 del Codice, con applicazione del Decreto del Ministro della Giustizia del 17/6/2016, come da prospetto di calcolo elaborato dal R.U.P. allegato al presente Disciplinare.

Le classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi oggetto di affidamento individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali sono:

Descrizione opere	ID. Opere D.M. 17/6/2016	Grado di complessità	Importo lavori
Edifici e manufatti esistenti	E.22	1,55	€ 1.625.300,00
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	0,75	€ 57.600,00
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	0,85	€ 424.000,00
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	IA.04	1,30	€ 359.500,00
TOTALE			€ 2.466.400,00

Il corrispettivo stimato dell'appalto è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali oggetto di affidamento, come individuati in dettaglio dal Disciplinare tecnico-prestazionale allegato al presente documento, nonché di ogni tributo, imposta o tassa.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15 del Codice.

I servizi di cui al presente atto costituiscono oggetto di un unico affidamento e, pertanto, non sono ammesse offerte parziali. Ai sensi dell'art. 51 del Codice la motivazione della mancata suddivisione in lotti prestazionali risiede nella natura dei servizi da svolgere, che costituiscono prestazione unitaria in quanto afferente ad un unico intervento su un unico edificio e, pertanto, non efficacemente frazionabile in vista del conseguimento di migliori condizioni economiche e di risultato, anche in relazione alla successiva fase di esecuzione dei lavori oggetto di progettazione e all'utilizzo dei locali interessati dall'opera.

Poiché l'intervento a cui si riferisce la progettazione oggetto di affidamento si configura come restauro, alla presente procedura non si applicano i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11.10.2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, le prestazioni dei servizi oggetto di appalto sono suddivise in:

- **PRINCIPALE:** servizi di progettazione nella categoria prevalente dei lavori (categoria "Edilizia" E22)
- **SECONDARIE:** servizi di progettazione nelle altre categorie (categorie impianti IA.01, IA.02, IA.04).

Pertanto i Raggruppamenti temporanei possono presentarsi in Raggruppamento verticale in cui il mandatario esegue la prestazione principale e il/i mandante/i le prestazioni secondarie o in Raggruppamento orizzontale in cui il mandatario esegue la prestazione principale in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Il corrispettivo dell'appalto a cui si riferiscono i servizi tecnici oggetto di gara sarà contabilizzato mediante applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo posto a base di gara.

2. TERMINE PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il termine utile per l'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento è fissato in:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica: **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna; la sottoscrizione del suddetto Verbale dovrà intervenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del contratto di appalto del servizio oggetto di affidamento, salvo diverso termine che le Parti possono concordare in base a motivate esigenze;
- progettazione definitiva: **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo diverso termine che le Parti possono concordare in base a motivate esigenze;
- progettazione esecutiva: **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione di approvazione del progetto definitivo.

Il termine complessivo di esecuzione del servizio è pertanto fissato in **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni necessarie per l'ottenimento delle necessarie approvazioni, e per le attività di verifica di ciascuno dei livelli di progettazione, per gli adeguamenti e integrazioni richiesti al progettista e per ogni altro evento espressamente indicato dall'art. 7.6 del Disciplinare tecnico-prestazionale.

Su tale termine sarà applicata la riduzione offerta in sede di gara dall'aggiudicatario.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara **esclusivamente** i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del servizio di cui all'oggetto, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 17 (vedi modello denominato "COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO" di cui punto A.4 del suddetto paragrafo 17), con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, compresa l'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Atteso che la progettazione oggetto dell'affidamento riguarda un immobile riconosciuto di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., giusto Decreto del Direttore Regionale n. 574 del 2 ottobre 2012 e, in quanto tale, sottoposto ai vincoli di cui al medesimo D. Lgs. n. 42/2004, la progettazione delle opere della categoria E.22 è riservata ai laureati in Architettura o laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537).

Ai sensi dell'art. 48, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Inoltre, il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria, delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o consulente, come definito dagli artt. 2 e 3 comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2.12.2016.

La violazione di tali divieti comporterà l'esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti coinvolti.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 46 comma 1, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto; tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alla lettera f) del sopracitato art. 46, co. 1, in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, del Codice.

Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) Requisiti di ordine generale:

1) l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 24, comma 7 e 80 del Codice. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto, pena l'esclusione della gara, da ciascuno dei componenti il Raggruppamento.

b) Requisiti professionali e abilitativi:

1) Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio oggetto di affidamento dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni richieste. **Per le Società è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza.**

2) Le figure professionali minime richieste per l'esecuzione dell'appalto sono le seguenti:

1) n. 1 architetto abilitato all'esercizio della professione e iscritto alla sezione A del relativo Ordine professionale per la progettazione delle opere appartenenti alla categoria E.22 su immobili di interesse storico artistico sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

2) n. 1 ingegnere abilitato all'esercizio della professione e iscritto alla sezione A del relativo Ordine professionale per la progettazione delle opere impiantistiche;

3) n. 1 professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri ai sensi art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

4) n. 1 architetto o ingegnere abilitato all'esercizio della professione e iscritto alla sezione A del relativo Ordine professionale per l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24 del Codice; in caso di affidamento a un operatore economico con sede legale non in Italia, il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dovrà avere una idonea conoscenza della lingua italiana e tutti gli elaborati del progetto dovranno essere prodotti in lingua italiana;

5) in caso di raggruppamento temporaneo: n. 1 professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Si specifica che il presente Disciplinare individua solo quantitativamente le figure professionali minime stimate per lo svolgimento del servizio, prevedendo che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nell'elenco di cui sopra.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili.

In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

c) Requisiti di ordine speciale:

1. Fatturato globale per i servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la



DSU TOSCANA

pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, per un importo non inferiore a € 586.773,72 (pari a 2 volte l'importo a base d'asta).

In caso di Raggruppamenti temporanei al mandatario è richiesto il possesso del requisito in misura percentuale superiore rispetto agli altri componenti, fermo restando che la somma dei requisiti posseduti dai membri del raggruppamento deve essere almeno pari ai limiti predetti e che ciascun membro, fatta eccezione per il giovane progettista, apporti una parte del requisito

Per "fatturato globale" si intende esclusivamente l'importo dei compensi professionali percepiti per l'espletamento dei servizi che il concorrente intende apportare ai fini della partecipazione alla procedura.

2. Avvenuto espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla GUCE di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, conseguentemente, non inferiore a:

- a) € 2.437.950,00 per le opere appartenenti alla cat. E.22
- b) € 86.400,00 per le opere appartenenti alla cat. IA.01
- c) € 636.000,00 per le opere appartenenti alla cat. IA.02
- d) € 539.250,00 per le opere appartenenti alla cat. IA.04.

In caso di Raggruppamenti temporanei al mandatario è richiesto il possesso del requisito in misura in misura percentuale superiore rispetto agli altri componenti, fermo restando che la somma dei requisiti posseduti dai membri del raggruppamento deve essere almeno pari ai limiti predetti e che ciascun membro, fatta eccezione per il giovane progettista, apporti una parte del requisito

3. Avvenuto espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla GUCE di due servizi (c.d. servizi di punta) di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,70 l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle suddette classi e categorie e cioè non inferiore a:

- a) € 1.137.710,00 per le opere appartenenti alla cat. E.22
- b) € 40.320,00 per le opere appartenenti alla cat. IA.01
- c) € 296.800,00 per le opere appartenenti alla cat. IA.02
- d) € 251.650,00 per le opere appartenenti alla cat. IA.04.

Il requisito non è frazionabile. Pertanto in caso di Raggruppamenti temporanei ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Per gli importi di cui ai punti 2 e 3 si intendono esclusivamente gli importi dei lavori a cui si riferiscono i servizi espletati che il concorrente intende apportare ai fini della partecipazione alla procedura.

Si sottolinea che, come già specificato, la prestazione principale è quella che attiene alla categoria "Edilizia" E22, ossia quella riferita alla categoria di maggiore importo. La presenza di servizi principali e servizi secondari (quelli riferiti alle altre categorie IA.01, IA.02 e IA.04) richiede che nell'eventuale raggruppamento temporaneo verticale il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali.

Ciascun operatore componente il raggruppamento dovrà necessariamente risultare assegnatario di una quota delle attività da eseguire.

Si precisa che i **raggruppamenti temporanei** devono prevedere tra i professionisti la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, ai sensi dell'art.4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016. Tale presenza deve essere compresa nell'individuazione dei professionisti che, in caso di aggiudicazione, espletteranno l'incarico affidato.

Per i requisiti delle **società di professionisti** di cui all'art. 46, comma 1, lett. b) del Codice, si fa altresì riferimento all'art.2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016.

Per i requisiti delle **società di ingegneria** di cui all'art. 46, comma 1, lett. c) del Codice, si fa altresì riferimento all'art.3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016.

Per i requisiti dei **consorzi stabili** di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, si fa altresì riferimento all'art.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016 per quanto compatibile. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di partecipazione alla gara per quali consorziati concorrono. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Si precisa che:

- gli importi di cui alla lett. c), nn. 1, 2 e 3 sono da intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale;
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei sopraddetti periodi temporali, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- con riferimento alla progettazione l'importo dei singoli lavori da considerare ai fini della qualificazione è:
 - quello riconosciuto in sede di certificato di collaudo/regolare esecuzione qualora il lavoro sia stato collaudato;
 - quello contabilizzato in sede di conto finale qualora il lavoro sia stato ultimato ma non collaudato;
 - quello di contratto, comprese eventuali perizie di variante formalmente approvate dal Committente, qualora il lavoro sia in corso;
 - quello di aggiudicazione definitiva qualora il contratto non sia ancora stato stipulato;
 - quello del livello progettuale formalmente approvato dal Committente qualora il lavoro non sia stato affidato;
- con riferimento alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo sono valutabili esclusivamente i servizi relativi a lavori per i quali sia stato rilasciato da parte del Committente l'atto formale di approvazione (collaudo o certificato di regolare esecuzione);
- in caso di prestazioni professionali per committenti privati, queste sono documentate attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dal concorrente che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è

stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima;

- in caso di servizi prestati nell'ambito di un soggetto riunito il concorrente dovrà indicare la percentuale della prestazione ad esso direttamente imputabile;
- per la classificazione dei servizi resi prima dell'entrata in vigore del D.M. 17/6/2016, i concorrenti dovranno fare riferimento alle corrispondenze indicate nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondente", allegata al medesimo decreto;
- ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.6.2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera; pertanto, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- saranno considerati come rientranti nella categoria E.22 (I/e) anche le prestazioni pregresse in categoria I/d di cui alla Legge n. 143/1949 laddove relative ad interventi su edifici soggetti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione resa a favore di committenti pubblici o privati, a condizione che siano documentabili in maniera analoga agli altri servizi rilevanti ai fini della qualificazione;
- in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione ad esso siano stati svolti tutti i livelli di progettazione o il servizio di direzione lavori o il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- nulla rileva, con riferimento ai servizi di progettazione, che i lavori per i quali siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando esclusivamente l'avvenuta approvazione formale del progetto da parte del committente;
- per quanto riguarda i mezzi di prova dei requisiti dichiarati in sede di domanda di partecipazione si fa riferimento all'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del Codice, si dà atto che per la progettazione delle opere di cui trattasi non è necessaria l'acquisizione della relazione geologica; di conseguenza la predetta disposizione normativa non trova applicazione alla presente procedura.

Qualora il concorrente presenti la domanda di partecipazione in forma di Raggruppamento temporaneo, dovrà specificare, a pena di esclusione, la quota di svolgimento del servizio da parte di ciascuno dei componenti del Raggruppamento.

In tal caso il singolo operatore dovrà essere qualificato almeno per il servizio che dichiara di svolgere; non è pertanto necessario che le percentuali di apporto dei requisiti e le percentuali di esecuzione siano necessariamente le stesse.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di soggetti per i quali sussistono una o più delle seguenti condizioni preclusive:

- a) la non appartenenza ad una delle categorie di operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- c) le cause di esclusione di cui all'art. 24, co. 7, del Codice;
- d) la mancanza dei requisiti di cui al D.M. 263 del 02/12/2016 in caso di Società di Ingegneria, di Società di Professionisti o di Consorzi stabili di società di professionisti e di Società di ingegneria;



- e) la mancanza delle abilitazioni di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'espletamento delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- f) l'inibizione all'esercizio della professione;
- g) la mancanza tra le figure professionali indicate per l'esecuzione del servizio anche di una sola delle seguenti figure:
 - g.1) di un architetto iscritto nella Sez. A dell'Albo per la progettazione delle opere della categoria E.22;
 - g.2) di un ingegnere iscritto nella Sez. A dell'Albo per la progettazione delle opere delle categorie IA.01, IA.02 e IA.04;
 - g.3) di un architetto o ingegnere abilitato all'esercizio della professione e iscritto alla sezione A del relativo Ordine professionale per l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24 del Codice;
 - g.4) nel caso di raggruppamento temporaneo, di un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza ai sensi dell'art.4 del DM 263/2016.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice, ai fini della partecipazione alla procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di ordine speciale anche con riferimento ai requisiti dei soci, qualora costituite nella forma di società di persone e di società cooperativa e dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti della società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (*In base al principio comunitario di divieto di discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. 34/2013*).

I GEIE e gli studi associati ex Legge n. 1815/39 sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti.

Non possono partecipare i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che si trovino nella fattispecie di cui all'art. 24, co. 3, del Codice.

Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i servizi di architettura e ingegneria richiesti ai fini dell'ammissione sono da intendersi quelli equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi di appartenenza.

5. AVVALIMENTO

All'appalto in oggetto non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice, in forza del divieto disposto dall'art. 146, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto **esclusivamente** per le attività espressamente indicate dall'art. 31, comma 8 del Codice, ovvero per la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, ferma e impregiudicata in ogni caso la responsabilità esclusiva del/i progettista/i.

In particolare si precisa che le singole prestazioni specialistiche non possono essere subappaltate e, pertanto, il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla procedura e ciascuno dei professionisti iscritti agli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, incaricati di svolgere ciascuna prestazione, può configurarsi esclusivamente quale:



- a) rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è un dipendente dell'operatore economico che partecipa alla procedura);
- b) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (se tale oggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.P.);
- c) rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).

L'indicazione di eventuale ricorso al subappalto sarà richiesta in fase di presentazione dell'offerta agli operatori economici selezionati a seguito della procedura indicata al **paragrafo 9 "PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE"** e sarà regolamentata dalla lettera d'invito che sarà inoltrata a detti soggetti.

7. SOPRALLUOGO

Una volta conclusa la fase di acquisizione e selezione delle domande di partecipazione, ai fini della presentazione dell'offerta sarà richiesto il **sopralluogo obbligatorio** dei luoghi interessati dai lavori a cui si riferiscono i servizi oggetto di appalto. Termini e modalità saranno indicati nella lettera di invito a presentare offerta che sarà inviata agli operatori economici invitati alla successiva fase della procedura.

8. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base della seguente ripartizione:

- per la valutazione degli elementi qualitativi sarà attribuibile un punteggio massimo di 70 punti;
- per la valutazione degli elementi quantitativi sarà attribuibile un punteggio massimo di 30 punti.
- punteggio totale massimo 100 punti.

Le modalità di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno specificate nella lettera d'invito che sarà trasmessa agli operatori economici invitati alla procedura di gara.

Si fa presente, in via preliminare, che nella valutazione tecnico-qualitativa sarà dato rilievo ai seguenti aspetti:

- **esperienza specifica acquisita nell'ambito:**
 - **della progettazione di interventi di restauro conservativo su edifici notificati dalla Soprintendenza, simili per destinazione a quello interessato dall'intervento oggetto di appalto, ovvero sede di attività culturali e di attività rivolte a studenti universitari o utenza studentesca/giovanile in genere;**
 - **nella gestione di interventi per fasi;**
- **dotazione di una struttura organizzativa idonea a garantire la qualità della progettazione;**
- **conoscenza, adozione ed esperienza di metodi di project management nella gestione di progetti di lavori.**

Nella valutazione degli elementi quantitativi, oltre al prezzo offerto sarà oggetto di valutazione la riduzione offerta dai concorrenti sul termine complessivo di esecuzione della progettazione indicati al paragrafo 2.

9. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 91 del Codice il numero massimo di operatori economici che saranno invitati a presentare offerta è pari a 12 (dodici).

Le domande di partecipazione pervenute sul sistema START entro il termine di scadenza indicato al successivo **Paragrafo 17** saranno esaminate dal R.U.P. con il supporto del Servizio Approvvigionamenti e Contratti – Lavori e Gestione del Patrimonio: in tale attività si procederà all'esame della documentazione prodotta per verificare il possesso e la regolarità dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare e alla conseguente ammissione alla fase successiva della procedura.

A tal fine, **qualora le domande di partecipazione siano in numero pari o inferiore a 12 (dodici)**, saranno invitati alla successiva fase della procedura tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e per i quali, a seguito dell'esame di cui al punto precedente, sia stato accertato il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Qualora le domande di partecipazione siano in numero superiore a 12 (dodici), si procederà, sempre a cura del R.U.P. con il supporto del Servizio Approvvigionamenti e contratti – Lavori e Gestione del Patrimonio, a selezionare i 12 soggetti da invitare, secondo la procedura di seguito illustrata, ai sensi degli artt. 61, co. 3 e 91, co. 2 del Codice e in coerenza con le Linee guida ANAC n. 1.

Ai fini della selezione dei soggetti da invitare saranno utilizzati i dati di seguito indicati:

- 1) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice conseguito nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;**
- 2) avvenuto espletamento nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di un servizio di ingegneria e architettura di progettazione preliminare e/o fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, relativo ad un'unica opera e/o edificio e riferita a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare (cd. fatturato specifico).**

In primo luogo, sarà redatta una graduatoria in ordine decrescente del **fatturato globale di cui al punto 1)**.

I soggetti inclusi nella graduatoria saranno divisi in tre gruppi, in ordine decrescente di importo.

Nel caso la divisione di N (numero degli ammessi) per tre desse resto uno, il secondo ed il terzo gruppo avranno un numero di componenti pari a $N/3$, mentre il primo gruppo avrà un numero di componenti pari a $(N/3)+1$. Nel caso il resto sia due, il terzo gruppo avrà un numero di componenti pari a $N/3$, mentre il primo ed il secondo gruppo avranno un numero di componenti pari a $(N/3)+1$.

Da ciascuno dei tre gruppi saranno quindi selezionati ed invitati i quattro soggetti che detengono il **maggior fatturato specifico di cui al punto 2)**.

Il fatturato in questione deve riguardare interventi, anche in corso di esecuzione, a cui si riferisce la progettazione preliminare e/o fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione di un'unica opera e/o edificio e deve riferirsi contemporaneamente:

- ➔ in percentuale maggioritaria rispetto all'importo dei lavori a lavori appartenenti alla categoria edilizia, destinazione funzionale E.22 di cui al D.M. 17 giugno 2016;



- a lavori appartenenti ad almeno una delle categorie impianti, destinazione funzionale IA.02 e IA.03 o IA.04 di cui al D.M. 17 giugno 2016.

In relazione a quanto previsto dal combinato disposto del paragrafo 2.2.2.5 e del paragrafo 2.1.2 del titolo IV della linea guida n. 1 dell'ANAC, il fatturato specifico cui sopra sarà incrementato dell'1% per ogni giovane professionista, indicato dal concorrente per la progettazione, in numero superiore al minimo richiesto ai fini dell'ammissione (1).

Le dichiarazioni in merito al fatturato globale, al fatturato specifico e alla presenza di giovani professionisti su cui verrà effettuata la qualificazione devono essere rese nella "SCHEDE RIEPILOGATIVA DEI FATTURATI E SERVIZI" di cui al punto A3) della documentazione da presentare in sede di domanda di partecipazione indicata al successivo paragrafo 17.

Si precisa che:

- per "**fatturato globale**" s'intende l'importo dei compensi professionali percepiti per l'esecuzione dei servizi tecnici resi;
- per "**fatturato specifico**" s'intende l'importo dei lavori a cui si riferiscono i servizi tecnici resi.

La procedura di selezione sopra esposta consente di contemperare le seguenti esigenze:

1. adottare criteri di selezione obiettivi,
2. rispettare l'uguaglianza fra i potenziali concorrenti, offrendo al grande, medio ed al piccolo operatore economico uguali possibilità di partecipazione, ciò in quanto la selezione all'interno dei tre gruppi sopra descritti consente di individuare operatori appartenenti alle tre differenti fasce di mercato.

Del sub-procedimento di qualificazione sarà redatto apposito verbale, predisposto in modo da preservare le limitazioni di accesso imposte per questa tipologia di procedura dall'art. 53 del Codice, che sarà approvato con apposito provvedimento amministrativo e che una volta approvato sarà comunicato nei termini e nelle forme di legge ai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione.

La fase di gara vera e propria avrà avvio con l'invio, tramite il sistema Start, ai candidati selezionati, di lettera d'invito con cui saranno chiamati a presentare offerta secondo le modalità e i termini nella medesima specificati. La suddetta lettera d'invito disciplinerà altresì le modalità di svolgimento della gara.

10. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, **ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 21**, avvengono tramite il sistema telematico Start e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione saranno pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.



L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione:

Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata **noreply@start.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

11. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate **esclusivamente** attraverso l'apposita funzione "**richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara, **ma non a quesiti specifici relativi al possesso dei requisiti di qualificazione** necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Responsabile unico del procedimento, con il supporto del Servizio Approvvigionamenti e Contratti – Lavori e Gestione del Patrimonio, che provvede secondo la procedura descritta al paragrafo 9.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 3 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle domande di partecipazione.

Non sarà dato seguito a richieste di chiarimenti pervenute al di fuori del sistema Start su cui si svolge la procedura.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

In fase di verifica della documentazione amministrativa presentata in sede di domanda di partecipazione, le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della domanda di partecipazione.

Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi non espressamente individuate dal presente paragrafo.

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal Comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata dalla Delibera ANAC del 17.2.2016, n. 157, all'art. 9, comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Poiché alla data di pubblicazione del Bando di gara della presente procedura tale deliberazione non risulta essere stata pubblicata, stante altresì quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana n. 38/2007 e ss.mm., le verifiche sul possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla presente procedura saranno effettuate direttamente dalla Stazione Appaltante sugli operatori economici inviati alla fase di gara, secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito.

14. CONTRIBUTO ANAC

Il pagamento della contribuzione di cui all'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 21.12.2005, n. 266 dovrà essere eseguito al momento della presentazione dell'offerta, nell'ambito della fase di gara. Le modalità per adempiere a tale prescrizione saranno contenute nella lettera d'invito.

15. POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono presentare domanda di partecipazione **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento, della presentazione della stessa, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'Amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

16. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per presentare la domanda di partecipazione al presente appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> e inserire la documentazione di cui al successivo paragrafo 17.

Per identificarsi gli operatori economici, ove non lo abbiano già fatto, dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il tel. n. 055.6560174 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.**



17. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per presentare la domanda di partecipazione alla procedura l'operatore economico dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno 18 febbraio 2019**, la seguente documentazione:

A.1) la "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

La domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2).

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000; pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e procede alle attività di controllo sulla veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al **paragrafo 16**, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line:
 - **"Forma di partecipazione / Dati identificativi"** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - **"Modelli dinamici: inserimento dati"** (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema e relativo alla "*domanda di partecipazione*";
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente:
 - in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
 - in caso di studio associato di professionisti: da un legale rappresentante dello studio associato, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato *oppure* da tutti i professionisti associati nell'ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato;
 - nel caso di altri soggetti concorrenti ai sensi dell'art. 46 comma 1 del Codice, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, **nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"**, tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;



in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri dell'organo di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla procedura come operatore riunito:

- ogni membro dell'operatore riunito dovrà compilare e firmare digitalmente la propria domanda di partecipazione secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":
 1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito di ordine speciale relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
 2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che saranno eseguite da ciascuno dei membri dell'operatore riunito;
 3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:
 - firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti.

La documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio disponibile sul sistema, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- **copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 45, COMMA 2, LETTERE B) E C)

Nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "Domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio, indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate;
- firmare digitalmente la "Domanda di partecipazione" generata dal sistema.

STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI

Nel caso di partecipazione di studio associato di professionisti, ove presente un rappresentante legale, deve essere prodotta, all'interno dell'apposito spazio del sistema:



- **scansione dell'atto costitutivo e/o statuto** in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i alla gestione e alla rappresentanza dello studio associato.

A.2) il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE" e gli ulteriori modelli.

Il DGUE previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 e di ordine speciale previsti dall'art.83 dello stesso decreto.

L'operatore economico dovrà compilare il DGUE utilizzando l'apposito modello allegato denominato "**SCHEMA DGUE**" seguendo le linee guida per la compilazione dello stesso adottate con Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 174 del 29.7.2016

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura.

Il DGUE dovrà essere compilato relativamente a:

- **Parte II: Informazioni sull'operatore economico, sezioni A, B e C;**
- **Parte III: Motivi di esclusione, sezioni A, B, C e D;**
- **Parte IV: Criteri di selezione, sezioni A, punti 1 (per le società) e 2, B, punti 1a) e 2a) e 3, C, punti 1b) e 6 e D;**
- **Parte V: Riduzione del numero dei candidati qualificati**
- **Parte VI: Dichiarazioni finali.**

Si precisa che nella Parte II, lettera B: "INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO" del DGUE l'operatore economico deve indicare nome e cognome, data di nascita e indirizzo di tutte le persone abilitate ad agire come rappresentanti, compresi i procuratori, gli institori, i soci come specificati al punto A.1), i direttori tecnici e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera d'invito, eventualmente integrando il DGUE con un allegato o inserendo nel testo del DGUE ulteriori tabelle con l'indicazione di eventuali rappresentanti; nome completo; data e luogo di nascita; posizione/titolo ad agire; Indirizzo postale; telefono; e-mail; se necessario fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo...).

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale:

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di studio associato di professionisti: da un legale rappresentante dello studio associato, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato *oppure* da tutti i professionisti associati nell'ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato;



- nel caso di altri soggetti concorrenti ai sensi dell'art. 46 del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie incidenti sulla moralità professionale del concorrente o siano state adottate misure di *self clearing*, dovranno essere inseriti, nell'apposito spazio del Sistema, tutti i documenti pertinenti, inclusi i provvedimenti di condanna, per consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei membri dell'operatore riunito. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il Consorzio concorre.

Inoltre ciascuna delle consorziate esecutrici dovrà dichiarare, utilizzando il **modello A.2.1 "SCHEDA CONSORZIATA"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e rendere le dichiarazioni ivi contenute. Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore ed essere inserito a sistema dal Consorzio.

Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice un'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5 del Codice.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione a sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.

CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

L'operatore economico **ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale deve dichiarare nella sezione C – parte III del DGUE** gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice e **dovrà inserire** nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:

- la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo R.D., che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art.161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Saranno tenute a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi indicate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria ex art. 89 del Codice che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a) del Codice.



Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento, autorizzati a partecipare alle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. a) del Codice, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del Codice e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico, l'impresa ausiliaria ivi indicata deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l'apposito modello **A.2.2 "SCHEDA AVVALIMENTO ART. 110 D. LGS. 50/2016"**, disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste, comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a fornire i per tutta la durata dell'appalto requisiti oggetto di avvalimento nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e il modello SCHEDA DI AVVALIMENTO ART. 110 compilati e sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, devono essere inseriti negli appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'Impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

A.3) la **"SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI FATTURATI E COMMESSE"**, debitamente compilata utilizzando il modello "A.3" allegato e sottoscritta con firma digitale dal soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il concorrente.

Poiché il documento in esame sarà utilizzato ai soli fini della procedura di qualificazione di cui al paragrafo 9, ogni operatore economico, quale che sia la forma di partecipazione, singola o raggruppata, è tenuto a presentare una sola scheda. In caso di concorrente in forma riunita i dati inseriti nel presente modello scaturiranno dalla somma dei dati riferiti a ciascuno dei membri del soggetto riunito.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti la scheda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri del concorrente e sarà inserita a sistema dalla mandataria.

A.4) la **"SCHEDA DI COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO"**, debitamente compilata utilizzando il modello "A.4" allegato e sottoscritta con firma digitale dal soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il concorrente, con cui viene fornita indicazione dei nominativi e funzioni di tutti i componenti del gruppo di lavoro, contenente anche l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti la scheda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri del concorrente e sarà inserita a sistema dalla mandataria.

EVENTUALI PROCURE

Qualora le dichiarazioni di cui al presente paragrafo siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), la cui procura e il relativo oggetto non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, il concorrente dovrà inserire, nell'apposito spazio del Sistema, copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore.



DSU TOSCANA

18. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- Non sia in possesso alla data di scadenza del bando, dei requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo 17.
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui al paragrafo 12.

19. AVVERTENZE

- E' possibile, nei termini fissati, ritirare la domanda di partecipazione presentata.
- Una volta ritirata una domanda presentata, è possibile, rimanendo nel termine di scadenza fissato al paragrafo 17, presentare una nuova domanda di partecipazione.
- La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente documento con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione della domanda di partecipazione è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione della domanda e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una domanda di partecipazione dopo il termine perentorio indicato al paragrafo 17 del presente documento.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non spedire le lettere d'invito. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- Sino al momento della presentazione dell'offerta sarà ammessa la modifica dei concorrenti prequalificati, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:
 - gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti singoli potranno presentare offerta quali mandatarî di un R.T.P. con uno o più operatori economici mandanti che risultino in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente documento e che non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla fase di preselezione della presente procedura, alle condizioni di partecipazione stabilite per i Raggruppamenti;
 - gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti riuniti, ferma restando l'immodificabilità del mandatario, possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente documento, in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza di requisiti intervenuta *medio tempore* o esistente *ab origine* e a condizione che i nuovi soggetti non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla fase di preselezione della presente procedura e che per effetto del conferimento da parte di questi dei requisiti di qualificazione non si determini una diminuzione dei valori complessivi dei requisiti rilevanti ai fini della procedura di selezione di cui al paragrafo 9 del presente documento;
 - gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti singoli non potranno presentare offerta quali mandatarî di un R.T.P. con altro operatore singolo già prequalificato ed invitato o di un R.T.I. già prequalificato ed invitato,
 - gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti singoli non potranno in alcun caso presentare offerta quali mandanti di un R.T.P..

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione della domanda di partecipazione è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali).



Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

20.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nel DGUE e negli altri modelli di dichiarazioni amministrative vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del concorrente) e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di appalti.

I dati personali contenuti nella documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara, sono destinati al complesso delle operazioni:

- interamente automatizzate;
- parzialmente automatizzate;
- non automatizzate

finalizzate all'espletamento delle attività connesse alla procedura stessa.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura di gara.

20.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

20.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- altri soggetti esterni all'Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la pubblicità degli atti relativi alle procedure di appalto pubblico;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

20.4 - Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati:

- negli archivi cartacei dell'Azienda, secondo la tempistica prevista dal "Massimario di selezione e scarto" approvato dall'Azienda, che può essere scaricato al link seguente:
 - o <https://www.dsu.toscana.it/it/documenti/massimario.pdf>
- negli archivi informativi dell'Azienda, anche dopo la conclusione della procedura di gara, principalmente per motivi storici, statistici e per consentire eventuali accertamenti da parte di altri Enti Pubblici.

20.5 – Diritti del concorrente interessato

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto in qualsiasi momento:

- a) di richiedere l'accesso ai propri dati personali anche ai fini di rettifica dei medesimi;
- b) di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni;
 - le finalità del trattamento;
 - le categorie di dati personali in questione;
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;



- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
- c) di proporre reclamo all'Autorità Garante della Privacy nel caso in cui dovesse rilevare un trattamento non conforme dei propri dati;
- d) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

I dati non verranno utilizzati per attività di profilazione o per l'invio di comunicazioni non attinenti alla procedura di gara.

L'interessato può esercitare i propri diritti:

- a) via pec all'indirizzo dsutoscana@postacert.toscana.it (esclusivamente da indirizzo pec)
- b) via mail all'indirizzo protocollo@dsu.toscana.it
- c) via posta tradizionale all'indirizzo "Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale Antonio Gramsci 36 - 50132 Firenze"
- d) tramite reclamo all'Autorità Nazionale di Controllo (Garante della privacy) secondo le modalità indicate alla pagina www.garanteprivacy.it.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

20.6 - Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede in Viale Antonio Gramsci 36 - 50132 Firenze, nella persona del rappresentante legale Prof. Marco Moretti, contattabile all'indirizzo di posta elettronica presidente@dsu.toscana.it

20.7 - Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Giancarlo Galardi, contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@regione.toscana.it

21. COMUNICAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76 del Codice all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di domanda di partecipazione.

Salvo quanto espressamente previsto dal Codice, il diritto di accesso agli atti della procedura in oggetto è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione, all'elenco dei soggetti che sono stati selezionati e invitati a presentare offerta e all'elenco dei soggetti invitati che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- ai soggetti la cui domanda di partecipazione sia stata esclusa è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione, dopo la comunicazione ufficiale, da parte dell'Amministrazione, dei nominativi dei candidati da invitare.

Gli atti sopra indicati, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

22. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del Codice è il Geom. Barbara Innocenti, Coordinatore del Servizio Tecnico dell'Azienda (Tel. 055 2261275, e-mail binnocenti@dsu.toscana.it), mentre Responsabile della



DSU TOSCANA

procedura di gara è il Dott. Claudio Papini, Coordinatore del Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Lavori e Gestione del Patrimonio (tel. 055 2261217, e-mail cpapini@dsu.toscana.it).

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli

Allegati:

- Modello scheda consorziata
- Modello scheda ausiliaria art. 110 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
- Modello scheda riepilogativa dei fatturati e delle commesse
- Modello di composizione del gruppo di lavoro